

PROTOCOLLO DI INTESA OPERATIVO

PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, CON O SENZA RICHIESTA DI DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITA' STABILITI DALLA VIGENTE NORMATIVA, NONCHE' DALLA DELIBERAZIONE COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, E PER LE RICHIESTE DI ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO, DI APERTURA DI DISCOTECHE O DI TRATTENIMENTI IN PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

L'anno il giorno del mese di , presso

TRA

Il Comune di Bologna, con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6, rappresentato da Anita Guidazzi e Andrea Mari, i quali intervengono nel presente atto nella loro qualità di Direttori rispettivamente dei Settori Sportello per le Imprese ed Economia e Attività Turistiche

E

ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente) Sez. Provinciale di Bologna, con sede in Bologna, Via Triachini 17, rappresentata da Vito Belladonna, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore della stessa

PREMESSO

- che in attesa dell'aggiornamento del regolamento comunale per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse e correlate ai servizi e nelle more della definizione di caratteristiche e modalità dei piccoli trattenimenti di cui all'art. 12 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, che l'Amministrazione Comunale intende attuare nell'ambito degli strumenti di programmazione comunale delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previsti dalla predetta Legge Regionale e dalle direttive generali approvate con deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2004, n. 2209, si rende necessario un accordo con l'Agenzia

Regionale Prevenzione Ambiente - Sezione di Bologna, di seguito denominata ARPA, per la gestione delle richieste di autorizzazioni amministrative di manifestazioni temporanee, con o senza richiesta di deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa nonché dalla delibera di approvazione della classificazione acustica, e per le richieste di apertura di attività di pubblico spettacolo, trattenimento, di discoteche o di trattenimenti in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- che una concertazione di questa natura consente tra l'altro di avere una più efficace comunicazione con le imprese richiedenti le autorizzazioni, nonché di affrontare la razionalizzazione di queste ultime, che deve essere posta in relazione all'evoluzione normativa, in un quadro di procedure condivise e trasparenti in cui ogni soggetto assume un ruolo puntuale;

Si conviene e si stipula il presente Protocollo di Intesa Operativo

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITA'

Con il seguente Protocollo Operativo il Comune di Bologna intende proseguire con ARPA la concertazione descritta in premessa.

ART. 2 RICHIESTA DI PARERE

Per le richieste di autorizzazioni amministrative all'esercizio di manifestazioni temporanee, con o senza richiesta di deroga ai limiti di rumorosità, stabiliti dalla normativa vigente nonché dalla deliberazione consiliare 12 maggio 1999, O.d.G. n. 98, di approvazione della zonizzazione acustica, e per tutte le richieste di apertura di attività di pubblico spettacolo e trattenimento, di discoteche o di trattenimenti in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il Settore del Comune di Bologna competente al rilascio delle autorizzazioni chiederà parere preventivo ad ARPA.

Il parere preventivo ad ARPA verrà richiesto per le domande relative ad autorizzazione amministrativa all'esercizio di manifestazioni temporanee che, pur non richiedendo deroga ai limiti di rumorosità, avranno durata superiore a 10 giorni.

Non è necessaria l'espressione di parere preventivo ad ARPA per manifestazioni della durata di un giorno in deroga ai limiti di rumore, per le quali l'Amministrazione comunale abbia acquisito la documentazione sull'impatto acustico prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 45, e trasmessa ad ARPA per le funzioni di vigilanza.

Alla luce della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, che all'art. 12 conferma che le autorizzazioni all'esercizio abilitano anche all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e le subordina al rispetto di determinate condizioni, le autorizzazioni per pubblico esercizio abilitano, all'interno del locale, anche:

- all'installazione ed uso di impianti per la diffusione sonora non per musica dal vivo e con diffusori aventi un livello di potenza non superiore a 20 W RMS, esclusivamente all'interno del locale e con esclusione delle pertinenze. La certificazione della corrispondenza tecnica dei diffusori alle caratteristiche di cui sopra dovrà essere fornita dalla ditta installatrice, nel caso di installazione di nuovo impianto, ovvero dimostrata per mezzo della documentazione tecnica fornita unitamente agli impianti (libretto istruzioni – schede tecniche);
- all'installazione ed uso di apparecchi radiotelevisivi, impianti per la riproduzione di immagini, di giochi meccanici (biliardi, flipper e simili), di apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici di cui all'art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed all'effettuazione dei giochi leciti, esclusivamente all'interno del locale e con esclusione delle pertinenze;
- trattenimenti non musicali e senza amplificazione.

Resta fermo l'obbligo per gli esercenti di svolgere queste attività:

- nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, per la zona interessata, dalla deliberazione consiliare O.d.G. 12 maggio 1999, n. 98;
- nel rispetto della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, e delle direttive generali approvate con deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2004, n. 2209.

Si dà atto che, in attesa del recepimento dei contenuti della deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 45, non sono ammissibili attività di intrattenimento di pubblici esercizi in deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 3

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Pubblici Esercizi

Per le domande di autorizzazioni amministrative assoggettate a parere ARPA, il richiedente dovrà allegare alla domanda la documentazione con i seguenti contenuti, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, ex art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447:

a) Elaborati cartografici:

- stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati l'esercizio ed i confini di proprietà e la destinazione d'uso degli edifici vicini;
- stralcio della classificazione acustica relativa alla zona d'intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle immissioni sonore dell'attività;
- planimetria in scala adeguata (1:100 - 1:200) dell'esercizio con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza;

b) Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro individuazione sulla planimetria dell'attività, tempi di utilizzo, livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo livello di rumore e/o disturbo;

c) Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti);

d) Indicazione dei livelli di rumore esistenti presso i ricettori prima dell'attivazione della nuova attività, con esecuzione di rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc.) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;

e) Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;

f) Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività e verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997;

g) Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa, supportata da ogni informazione utile a specificarne le

caratteristiche ed individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Per la richiesta di autorizzazione a dare trattenimenti musicali in pubblico esercizio esistente, dovrà essere altresì allegata alla citata documentazione una elencazione della strumentazione utilizzata per lo svolgimento dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione. Nel caso di variazioni della stessa il tecnico abilitato dovrà preventivamente comunicare le modifiche da apportarsi dichiarando l'irrilevanza delle variazioni in relazione alle verifiche eseguite e a quanto precedentemente accertato. Tale comunicazione viene inviata ad ARPA per le funzioni di vigilanza.

Locali di Pubblico Spettacolo – discoteche a carattere stagionale

Per le domande di autorizzazioni amministrative assoggettate a parere ARPA, il richiedente dovrà allegare alla domanda la documentazione con i seguenti contenuti, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, ex art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447:

- a) Planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- b) Caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- c) Modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- d) Valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- e) Descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- f) Descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta;

- g) Tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- h) Eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- i) Descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (diffusione sonora, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;
- l) Livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi; per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.

Manifestazioni a carattere temporaneo

Per le domande di autorizzazioni amministrative il richiedente dovrà allegare alla domanda la documentazione con i seguenti contenuti, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, ex art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447:

- a) Planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici della manifestazione, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- b) Planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;

- c) Tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- d) Eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- e) Stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico nonché descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

ART.4

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo costituisce sviluppo senza soluzione di continuità per le parti non modificate del precedente protocollo ed ha durata fino all'approvazione degli strumenti di programmazione comunale richiamati in premessa.

p. ARPA

p. COMUNE DI BOLOGNA

Bologna, lì